



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 884 del 26/11/2024

Oggetto: Approvazione Rinnovo Convenzione di tirocinio curriculare a favore di studenti iscritti al corso di Laurea in Educazione Professionale presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. Durata triennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

- ✓ con delibera 793/21 del 11/10/2021 è stata approvata apposita convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese per lo svolgimento di tirocini di formazione presso questa ASL;
- ✓ con mail acquisita al protocollo 71680/24 del 05/11/2024 il Settore Formazione SC Gestione Risorse Umane dell'Università degli Studi dell'Insubria comunicava che, con delibera del Direttore Generale n. 674 del 23/10/2024, veniva approvata la convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo a favore di studenti iscritti al Corso di Laurea in Educazione Professionale;
- ✓ ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

Considerato che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

Visto il testo della convenzione, allegata alla presente, proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università; avente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

validità triennale a partire dalla sottoscrizione di entrambe le parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, corso di Laurea in Educazione, secondo il testo definito nell'allegato (All. 1) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, corso di Laurea in Educazione, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1) avente validità triennale a partire dalla sottoscrizione di entrambe le parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso

2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge;

3) Di dare atto altresì che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento;

4) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata;

5) Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E COLLETTIVA A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018 n. 6286)

TRA

L'Agazia di tutela della Salute dell'Insubria- ATS Insubria, di seguito denominato "**soggetto promotore**", con sede in Via O. Rossi n. 9 Varese (VA) 21100 - C.F. e P.IVA n. 03510140126 - qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Salvatore Gioia, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

ASL VCO, di seguito denominato "**soggetto ospitante**" con sede legale in Via Mazzini n. 117 Omegna (VB) – C.F. e P.IVA n. 00634880033 - qui rappresentato per la firma del presente atto dal Legale Rappresentante pro-tempore, Chiara Serpieri, domiciliato per la carica presso la sede medesima.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17 gennaio 2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- l'Università degli Studi dell'Insubria ha attivato al suo interno il Corso di Laurea in Educazione Professionale- L/SNT2; i corsi di laurea per Educatori Professionali richiedono agli studenti un periodo di tirocinio da

effettuarsi presso le unità di offerta del sistema sanitario e sociosanitario nelle quali sono effettuati interventi educativi a valenza riabilitativa in coerenza con l'obbligo previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi;

- la possibilità di svolgere dei tirocini di formazione ed orientamento è stata normata con la legge n. 196 del 24 giugno 1997, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 e dagli indirizzi regionali in materia di tirocini di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 e da successivo D.D.G. n. 6286 del 07 maggio 2018;
- con provvedimento della ex A.S.L. della Provincia di Varese (ora ATS Insubria) n. 618 del 14 ottobre 2008 – adottato a seguito della sottoscrizione in data 16 febbraio 2006 del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi dell'Insubria per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – si è provveduto ad approvare la convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e l'ex A.S.L. della Provincia di Varese (ora ATS Insubria) per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Educazione Professionale, secondo il modello previsto dalla D.G.R. n. VII/20950/05 ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.D.G. Sanità n. 6382/05;
- nella seduta del 12 novembre 2008 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
- in data 16 dicembre 2008 il suddetto Accordo Attuativo è stato sottoscritto dalle parti contraenti;

- con successivi accordi scritti tra le parti sono stati concordati rinnovi di durata triennale della convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2008, che, in base all'ultimo rinnovo, effettuato da ATS Insubria in qualità di soggetto succeduto alla ex ASL della provincia di Varese, avrà validità sino al 31 ottobre 2026;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura i soggetti iscritti al Corso di Laurea in Educazione Professionale, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti", per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore. Il numero dei tirocinanti verrà concordato all'inizio dell'anno accademico in rapporto alle esigenze del soggetto promotore ed alle possibilità operative del soggetto ospitante.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e contenuto all'interno del "Libro di tirocinio curriculare".

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore, individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali, elabora il Progetto Formativo Individuale d'intesa con il tutor del soggetto ospitante e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante, nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

La valutazione e la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor del soggetto ospitante, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

Nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli indirizzi regionali le parti concordano che non è prevista per il tirocinante alcuna indennità.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato

- presso l'I.N.A.I.L. per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Università, inoltre, ottemperando alle disposizioni di cui al T.U. D.M. 10 ottobre 1985 - Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni – adempie alle coperture previste.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del

D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”.

Il soggetto promotore si fa carico delle seguenti misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa:

- a) D.Lgs. n. 81/08: formazione generale e formazione specifica;
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista; il soggetto promotore, prima dell’inizio del tirocinio, sottoporrà gli studenti ad accertamenti sanitari finalizzati al rilascio della certificazione di idoneità psico-fisica dello studente all’attività inerente il Corso di Laurea, comprensivo di certificazione relativa all’effettuazione di Test di intradermoreazione secondo Mantoux.

Le dotazioni richieste dall’ente ospitante per ogni singolo tirocinante (cartellino di riconoscimento, divisa di lavoro) vengono fornite dal soggetto promotore.

La struttura ospitante, in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l’Università e il soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Il soggetto ospitante si farà carico di:

- c) “Informazione ai lavoratori” riguardo ai punti 1,2,3 e 4 dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 e al rischio intrinseco aziendale

Il soggetto ospitante, sulla base del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), valuterà la necessità di sottoporre o meno lo studente ad ulteriori accertamenti sanitari previsti dalla normativa. Il costo sostenuto per

tali accertamenti potrà essere rimborsato attraverso l'emissione di fattura, da indirizzare al soggetto promotore.

Alla stipula della convenzione, per ogni tipologia di settore di attività pertinente al tirocinio dello studente, è fatto obbligo da parte del soggetto ospitante la compilazione della "scheda sintetica di valutazione rischi specifici attività lavoratori equiparati", il cui testo è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. In caso di variazione e/o integrazione del profilo di rischio, sarà cura del soggetto ospitante darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore, mediante l'invio della scheda sintetica aggiornata.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura della struttura di durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non

concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante previa motivata comunicazione scritta inoltrata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto. Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Codice di Comportamento – PIAO

Le parti, qualora previsti da parte della normativa vigente, dichiarano di conoscere e di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e delle misure di prevenzione contenute nei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO), (includenti la sezione trasparenza) di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali nella sezione dedicata "amministrazione trasparente" (www.ats-insubria.it e www.aslvco.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice di Comportamento o delle norme anticorruzione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale

vigente.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, solo relativamente ai dati dei tirocinanti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante (allegato n. 2).

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, la Struttura Ospitante agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, la Struttura Ospitante provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2 - quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art.29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il

trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità

ARTICOLO 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

La presente convenzione è, altresì, soggetta ad imposta di bollo per un importo complessivo pari ad € 48,00 a cura e a spese del soggetto promotore.

Le spese inerenti la presente convenzione per registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna, a carico del soggetto promotore. Sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86, con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 13 - Controversie

In piena coerenza con quanto disposto dal successivo art. 14, nonché dalla natura logico-giuridica del presente contratto, le parti concordano che per l'insorgere di qualsivoglia eventuale controversia la stessa non possa essere declinata presso l'autorità giurisdizionale ordinaria bensì nell'ambito di un collegio di arbitri composto dai due rispettivi Dirigenti, indicati da ciascun Ente, ed un terzo soggetto, nominato congiuntamente e consensualmente dai Direttori Generali, a seconda delle specifiche competenze professionali richieste.

Esperita negativamente tale clausola pregiudiziale, solo successivamente le

parti potranno adire la competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Varese.

ARTICOLO 14 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale, regionale vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

per A.T.S.Insubria

per ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Salvatore Gioia

Chiara Serpieri

Allegato n. 2

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, C.F. / P. IVA n. 03510140126 nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, con sede legale a Varese, di seguito denominata "*Contitolare*"

E

Ente....., C.F. / P. IVA n. nella persona del Legale Rappresentante, Dott., con sede legale a, di seguito denominata "*Contitolare*"

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- la convenzione è finalizzata all'effettuazione del tirocinio previsto dal corso di Laurea in Educazione Professionale
- lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato "*Regolamento*".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

- 2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
- 2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni (dati di contatto, indirizzi, ecc.)	<input type="checkbox"/> Dati economici e finanziari	<input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute o dati genetici	<input type="checkbox"/> Dati biometrici	<input type="checkbox"/> Dati politici, religiosi o sindacali
	<input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale	<input type="checkbox"/> Dati giudiziari	<input type="checkbox"/> Dati multimediali (immagini o video)	<input type="checkbox"/> Dati di minori	<input type="checkbox"/> Altro: _____
Categorie di interessati:	<input type="checkbox"/> Fornitori/Consulenti	<input type="checkbox"/> Dipendenti o familiari	<input type="checkbox"/> Pazienti	<input type="checkbox"/> Familiari dei pazienti	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Studenti <input checked="" type="checkbox"/> Tutor
Finalità del trattamento:	Svolgimento tirocinio studenti iscritti al corso di laurea in Educazione Professionale				
Modalità del trattamento dei dati:	I dati potranno venire trasmessi via mail, pec o supporto cartaceo				

2.3. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con gli interessati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, il soggetto promotore si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione del soggetto promotore quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta al soggetto promotore ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Diffusione accordo

7.1. Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dei medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via mail; per l'ATS dell'Insubria è formazione@ats-insubria.it e per l'Ente.... è

8. Disposizioni conclusive

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.

8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Contitolare del trattamento
Per l'ATS dell'Insubria
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Salvatore Gioia

Contitolare del trattamento
Per Ente.....
IL LEGALE RAPPRESENTATE
Dott.